

# **CITTA' DI CORDENONS**

## **Provincia di Pordenone**



# **REGOLAMENTO**

## **DI POLIZIA RURALE**

**APPROVATO con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 13/03/2023**

## **Sommario**

|                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Capo I - Disposizioni generali .....</b>                                                              | <b>pag. 6</b>  |
| <b>Capo II - Norme generali per gli ambiti rurali .....</b>                                              | <b>pag. 8</b>  |
| <b>Capo III - Tutela delle strade e regime delle acque.....</b>                                          | <b>pag.10</b>  |
| <b>Capo IV - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi-----</b> | <b>pag.14</b>  |
| <b>Capo V - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante.....</b>                                      | <b>pag. 16</b> |
| <b>Capo VI - Gestione degli effluenti zootecnici .....</b>                                               | <b>pag. 18</b> |
| <b>Capo VII -Norme per i siti Natura 2000 compresi nella ZPS dei Magredi di Pordenone.</b>               | <b>pag. 19</b> |
| <b>Capo VIII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli.....</b>                   | <b>pag. 19</b> |
| <b>Capo IX – Sanzioni.....</b>                                                                           | <b>pag. 20</b> |
| <b>Capo X - Entrata in vigore del regolamento.....</b>                                                   | <b>pag. 21</b> |
| <b>Allegati.....</b>                                                                                     | <b>pag. 23</b> |

## **Indice**

### **Capo I - Disposizioni generali** **pag. 6**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Art. 2 - Servizio di polizia rurale

Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del servizio di polizia rurale

Art. 5 – Commissione agricoltura

### **Capo II - Norme generali per gli ambiti rurali** **pag. 8**

Art. 6 - Pulizia dei terreni agricoli

Art. 7 - Accesso ai fondi altrui

Art. 8 - Attività agricole ed esercizio venatorio

Art. 9 - Allevamento di animali selvatici

Art. 10 – Esercizio del pascolo degli animali

Art. 11 – Esercizio dell'apicoltura

Art. 12 – Distanze minime per gli apiari

Art. 13 - Accensione di fuoco nelle campagne

Art. 14 - Denuncia di malattie infettive e diffusive degli animali e smaltimento di animali morti

### **Capo III - Tutela delle strade e regime delle acque** **pag. 10**

Art. 15 - Distanze per fossi canali ed alberi

Art. 16 – Ripristino rete di fossi e scoline

Art. 17 - Gestione di fossi e canali privati

Art. 18 - Irrigazione

Art. 19 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

Art. 20 - Deflusso delle acque

Art. 21 - Scarico nei fossi

Art. 22 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

Art. 23 - Siepi ed alberi prospicienti le strade

Art. 24 - Strade private, interpoderali e di bonifica

Art. 25 – Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

**Capo IV - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi**  
**pag. 14**

Art. 26 – Ambito di applicazione e definizioni

Art.27 - Modalità di gestione dei boschi

Art. 28 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

Art. 29 – Eliminazione e ricostituzione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario  
ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

Art.30 - Pianta arboree e/o arbustive di pregio

**Capo V - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante**  
**pag. 16**

Art. 31 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

Art. 32 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

Art. 33 - Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Art. 34 – Distribuzione di esche avvelenate

**Capo VI - Gestione degli effluenti zootecnici**  
**pag. 18**

Art. 35 - Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Art. 36 - Trasporto e spargimento degli effluenti zootecnici

**Capo VII - Norme per i siti Natura 2000 compresi nella ZPS dei Magredi di Pordenone**  
**pag. 19**

Art. 37 - Misure di conservazione specifiche per le Zone Speciali di Conservazione

**Capo VIII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli**  
**pag. 19**

Art. 38 - Vendita diretta di prodotti agricoli

Art. 39 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati

**Capo IX - Sanzioni**  
**pag. 20**



# **COMUNE DI CORDENONS**

## **Regolamento di Polizia rurale**

### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione**

1 – Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

2 – Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del c.c., indipendentemente dalla destinazione urbanistica e in tutti i terreni incolti indifferentemente dalla loro ubicazione nel territorio comunale.

3 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione e del Comune, di cui un apposito elenco, diviso per materia specifica, è riportato nell'Allegato n. 1.

#### **Art. 2**

#### **Servizio di polizia rurale**

1– Il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

#### **Art. 3**

#### **Espletamento del Servizio di polizia rurale**

1 – Il servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze del Comando della Polizia Locale che nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 del presente regolamento è coadiuvata dai competenti Uffici comunali e può avvalersi dei soggetti della sicurezza partecipata di cui agli articoli 10 e 11 della Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5.

#### **Art.4**

#### **Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del servizio di polizia rurale**

1- Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2- Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del servizio di Polizia locale, quando sono destinate ad uno o più soggetti determinati.

3- Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito se persistente ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

4- Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

## **Art. 5**

### **Commissione agricoltura**

1- Viene costituita la Commissione Agricoltura con funzioni consultive e composta da:

- a) Sindaco e l'Assessore competente per materia
- b) N. 05 componenti, nominati con deliberazione di Giunta Comunale, scelti tra tecnici e imprenditori del settore, di cui tre designati dalle associazioni di categoria e due espressi dai capigruppo di minoranza consiliare. Qualora non si giungesse ad un'espressione univoca dei rappresentanti della minoranza, si procederà a sorteggio dei nominativi indicati.

2- La presidenza della Commissione compete al Sindaco, il quale ha facoltà di affidarne le funzioni, anche in via permanente, all'assessore o al consigliere delegato. La Commissione potrà avvalersi, per il suo operato, di consulenze specifiche in relazione ai temi affrontati.

3- Alla commissione agricoltura vengono affidati i seguenti compiti:

- a) esprimere agli organi comunali proposte e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, per agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali e promuovere lo sviluppo e la cooperazione dell'associazionismo agricolo;
- b) coadiuvare l'amministrazione comunale nella valutazione di eventuali danni provocati alle colture del territorio dalle avversità atmosferiche, dalla fauna selvatica o da altri eventi.
- c) esprimere agli organi comunali proposte e pareri non vincolanti su eventuali variazioni di destinazione delle zone agricole e forestali.

4- La commissione delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

5- La commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

6- La commissione è convocata almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, il quale fa predisporre l'ordine del giorno e lo dirama ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. Entro tre giorni dal verificarsi di avversità atmosferiche di particolare intensità, il Presidente convoca la commissione per individuare le zone del territorio maggiormente colpite, ed esprimere una proposta su quali iniziative intraprendere.

7- Ai componenti non sarà corrisposto alcun compenso.

## Capo II Norme generali per gli ambiti rurali

### **Art. 6 Pulizia dei terreni agricoli**

1- I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni interessati da attività agricole liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone, animali, piante e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2- Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili ed in caso di inottemperanza, provvederà alla esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

### **Art. 7 Divieto di accesso nei fondi altrui**

1- Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato d'emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

2- Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire la manutenzione di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

### **Art. 8 Attività agricole ed esercizio venatorio**

1- In presenza di attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale e dove sussistono colture specializzate, il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente Servizio caccia e risorse ittiche della Regione l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi. Se la richiesta d'interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del suo avente causa, con idonei cartelli.

### **Art. 9 Allevamento di animali selvatici**

1- L'allevamento di animali selvatici è autorizzato dagli organi competenti ed è sottoposto al controllo di polizia veterinaria, in quanto attività zootecnica.

### **Art. 10 Esercizio del pascolo degli animali**

1- I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia di Autorità sanitaria, dal Prefetto o dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Gli stessi dovranno inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

2- Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

3- Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso scritto del proprietario o avente titolo dei fondi stessi. Tale autorizzazione, dovrà evincersi ed essere contenuta utilizzando il fac-simile allegato al presente regolamento (Allegato n. 2), che dovrà essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il mancato possesso costituisce violazione al presente Regolamento.

4- Il pascolo durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle 6.00) è permesso soltanto se è effettuato nei fondi chiusi da recinti idonei ad impedire fughe o sconfinamenti di animali ed eventuali danni alle colture e/o cose altrui.

5- Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

6- I pastori hanno l'obbligo di chiedere l'autorizzazione per il transito nel territorio comunale al Sindaco, almeno cinque (5) giorni prima del loro arrivo, comunicando l'itinerario che verrà percorso ed i terreni che verranno occupati, allegando l'assenso di cui all'allegato n. 2.

7- L'autorizzazione suddetta viene rilasciata per il periodo dal 15 novembre al 15 marzo.

8- Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come strade locali; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

9- Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame. È vietato percorrere con armenti o greggi o altre moltitudini di animali le vie del territorio comunale durante le ore notturne.

## **Art. 11**

### **Esercizio dell'apicoltura**

1- L'allevamento delle api è disciplinato dalla L.R. 18/03/2010 "Norme per la disciplina e la promozione dell'apicoltura".

## **Art. 12**

### **Distanze minime per gli apiari**

1- Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

2- Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.

3- Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

4- Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

## **Art. 13**

### **Accensione di fuoco nelle campagne**

1- È vietato in tutto il territorio comunale, accendere fuochi, salvo i casi previsti nei successivi commi in quanto facenti parte della tradizione della coltivazione dei fondi, della manutenzione e tutela dell'ambiente.

2– Come disposto dall'art. 182, comma 6 bis del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del medesimo D. lgs., effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti

3- Nel bruciare erbe, stoppie, residui di potatura e simili, devono essere adottate le tutele necessarie per prevenire danni e disturbi alla proprietà altrui e particolarmente nelle vicinanze di vie pubbliche ed a non meno di 100 metri dalle abitazioni.

4– Il proprietario del fondo ed il conduttore devono assicurare la presenza ininterrotta di un numero di persone maggiorenni non inferiore a 2 durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione. Dovranno inoltre essere disponibili sul posto idonei presidi atti a impedire il propagarsi anomalo e incontrollato delle fiamme.

5– Nelle giornate ventose le operazioni di accensione e abbruciamento non sono consentite.

6– Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni della L.R. 18/02/1977 n. 8, nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

7– La bruciatura nei fondi, di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzati.

8– E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi facenti parte della tradizione popolare e quelli finalizzati alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tali operazioni siano controllate e confinate.

#### **Art. 14**

##### **Denuncia di malattie infettive e diffusive degli animali e smaltimento di animali morti**

1– I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2– A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani. Gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3– I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S..

4– L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco o su disposizione del Servizio Veterinario.

5– Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 Dicembre 1992 n. 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

### Capo III Tutela delle strade e regime delle acque

#### **Art. 15** **Distanze per fossi, canali ed alberi**

1– Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale. Tale distanza va misurata come disposto dall'articolo 891 del c.c..

2– Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma I del presente articolo va misurata dal confine, così come definito dall'art. 3 del D Lgs 30/4/1992, n. 285. Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione di fossi o canali, l'esecutore dovrà richiedere all'Ufficio Comunale competente un sopralluogo congiunto al fine di determinare in contraddittorio l'esatto confine.

3– Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalla specifiche leggi in materia e dai regolamenti degli Enti stessi.

4– Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del c.c..

5– Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo le strade, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del c.c..

6– Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni lungo le strade all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'art. 26, comma 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del c.c..

#### **Art. 16** **Ripristino rete di fossi e scoline**

1- Fermo restando quanto stabilito dal codice civile in materia di sgrondo delle acque, delle norme Urbanistico/Edilizie e Ambientali/Paesaggistiche, nei fondi agricoli, a tutela dell'ambiente, del patrimonio pubblico e per la sicurezza collettiva, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi di provvedere al ripristino e alla realizzazione, ove mancanti, di fossi e scoline per la regimazione delle acque meteoriche per raccogliere e convogliare le acque secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

2- Il dimensionamento dei fossi e scoline deve essere tale da raccogliere piogge continue e/o eccezionali.

3- Il deflusso delle acque deve verificarsi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle strade.

4- Il ciglio del fosso dovrà essere realizzato ad una distanza dal centro strada tale da consentire un agevole traffico dei mezzi agricoli con una larghezza minima della strada di metri 4,50.

5- Le situazioni precostituite da allineamenti di fossi esistenti e/o storicamente documentati devono essere mantenute.

6- Prima dell'inizio dei lavori di ripristino o realizzazione di fossi e scoline lungo le strade si dovrà richiedere all'Ufficio comunale competente un sopralluogo al fine di determinare l'allineamento.

7- Gli accessi ai fondi devono essere dotati di condotte di dimensioni tali da non alterare la funzionalità idraulica dei fossi.

8- Con il verbale di contestazione l'organo di polizia intima al trasgressore l'esecuzione delle opere previste dal regolamento, da eseguirsi entro quarantacinque giorni dalla data della contestazione o notifica. Decorso infruttuosamente tale termine, l'autorità competente provvede all'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 4.

### **Art. 17**

#### **Gestione di fossi e canali privati**

1- Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla loro manutenzione per garantire un normale deflusso delle acque anche nel caso dell'intensificazione dei flussi idrici.

2- Per i fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico dev'essere garantita la funzionalità idraulica a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

3- Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

4- Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di assicurare ai nuovi fondi un'adeguata capacità d'invaso.

5- A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune, in conformità alle norme urbanistico-edilizie.

### **Art. 18**

#### **Irrigazione**

1- L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni a terzi.

2- L'irrigazione dei terreni laterali alle strade a uso pubblico deve essere segnalata e regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3- In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4- I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

**Art. 19**  
**Bacini di raccolta dell'acqua piovana**

1– La realizzazione di bacini di raccolta di acqua piovana a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere autorizzata in conformità alla normativa urbanistico-edilizia.

2– I bacini di raccolta di acqua piovana di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili
- b) Il bacino deve essere adeguatamente recintato, al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

**Art. 20**  
**Deflusso delle acque**

1– Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

2– I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

**Art.21**  
**Scarico nei fossi**

1– Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle acque pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e canali di scolo.

**Art. 22**  
**Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole**

1– E' vietato occupare le strade a uso pubblico con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.

2– E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade a uso pubblico, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

3– Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade a uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto inerbita di larghezza minima di metri 1,50 dal ciglio del fosso .

4– I frontisti, delle strade a uso pubblico transito prive di fossi, devono lasciare una fascia di rispetto inerbita della larghezza minima di metri 1,50 dal confine se la lavorazione è parallela alla strada, mentre di metri 2,50 se la lavorazione è perpendicolare od obliqua.

5– La distanza di rispetto tra il terreno lavorato ed i corsi d'acqua e le risorgive deve essere di almeno metri 4,00.

#### **Art. 23**

##### **Siepi e alberi prospicienti le strade**

1- I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2- E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi o quant'altro provenienti da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante di proprietà che si protendono oltre il confine stradale.

#### **Art. 24**

##### **Strade private, interpoderali e di bonifica**

1- I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse completamente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

#### **Art. 25**

##### **Manifestazioni sportive a carattere temporaneo**

1- Al fine di garantire la salvaguardia delle strade, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate.

2- Le istanze volte al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista.

3- È vietato il posizionamento di cartelli e altre indicazioni segnaletiche o pubblicitarie mediante il fissaggio con chiodi o viti sul fusto di alberi vivi.

4- E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro 15 giorni, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente, lungo i percorsi utilizzati, alla sistemazione dei tratti di fondo stradale danneggiati.

### **Capo IV**

#### **Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi**

#### **Art. 26**

##### **Ambito di applicazione e definizioni**

1- L'ambito di applicazione del presente articolo si riferisce alle zone agricole e forestali (zone E) e zone di interesse ambientale (zone F) come individuate nel vigente PRGC, nonché quelle zone pur ricomprese nel centro abitato dove si svolgono o possano svolgersi attività agricole.

2- La definizione di bosco è data dall'art. 6 della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. Ai sensi della normativa citata, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

3- Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui al comma 1 (2000 metri quadrati) ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 metri quadrati.

4- Si definisce siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a 4,00 metri. Le formazioni arboree a sviluppo lineare di dimensioni inferiori a quella delle siepi sono considerate filari.

## **Art 27**

### **Modalità di gestione dei boschi**

1- La gestione dei boschi è disciplinata dal Decreto del Presidente della regione 28 dicembre 2012 n. 0274/Pres. - Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della Legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

2- Sono vietate le operazioni selvicolturali di abbattimento, allestimento ed esbosco di alberi dal 15 marzo al 31 luglio, periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna.

3- Nel periodo di tempo di cui al comma 2 sono ammessi gli interventi volti alla rimozione e allontanamento di alberi caduti o stroncati dal maltempo che causano ostruzione della viabilità o costituiscono intralcio alle coltivazioni.

## **Art.28**

### **Modalità di gestione di siepi e boschetti**

1- La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di selvicoltura.

2- Sono vietate le operazioni selvicolturali di abbattimento, allestimento ed esbosco di alberi dal 15 marzo al 31 luglio, periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna.

3- Nel periodo di tempo di cui al comma 2 sono ammessi gli interventi volti alla rimozione e allontanamento di alberi caduti o stroncati dal maltempo che causano ostruzione della viabilità o costituiscono intralcio alle coltivazioni.

4- Nelle siepi potrà essere effettuato il taglio a ceduo, in periodo di riposo vegetativo, in maniera da favorire la capacità pollonifera delle ceppaie.

5- Le siepi ubicate in prossimità della viabilità devono essere controllate con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

6- Se il proprietario del terreno o il suo conduttore, in violazione del comma 3 del presente articolo, non provvede alla ceduazione e/o contenimento delle siepi entro 20 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, che addebiterà al proprietario gli oneri relativi all'intervento.

7- Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del D Lgs 30/4/1992., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

8– Fatte salve le N.T.A. del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, il quale nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico - forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione eliminata con nuovi impianti. Decorso il suindicato termine nel silenzio del Comune, l'intervento può essere eseguito.

#### **Art. 29**

##### **Eliminazione e ricostituzione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche**

1– Nei casi in cui si realizzino lavori di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e/o di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'eliminazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella eliminata garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2– Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatorio comunicare al Comune l'eliminazione di siepi o boschetti, almeno sessanta giorni prima dell'intervento. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) Descrizione degli interventi previsti;
- c) Elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
- d) Superficie da eliminare e di nuovo impianto;
- e) Estremità catastali delle aree interessate;
- f) Durata dei lavori

3– Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le modalità di attuazione. In assenza di tali atti l'eliminazione può essere effettuata.

4– Nei casi in cui si renda necessario eliminare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 30**

##### **Piante arboree e/o arbustive di pregio**

1– Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate negli elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (articoli 80, 81, 82 e 83 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, recanti la disciplina regionale in materia di alberi monumentali di cui alla legge 10/2013, art. 7), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2– Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune con proprio atto potrà predisporre un elenco ufficiale, definendone le specie e le caratteristiche.

3– E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

4– Qualora nell’elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di assicurarne l’integrità e la conservazione.

## **Capo V**

### **Profilassi e vigilanza fitosanitaria, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**

#### **Art. 31**

##### **Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica**

1– E’ obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell’area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/C come modificata dal Reg. UE 2031/2016 del 26 ottobre 2016, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2– La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Servizio Fitosanitario Regionale oppure tramite le Autorità comunali.

3– L’obbligo dell’esecuzione degli interventi di difesa o dell’adozione delle altre misure fitosanitarie, prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti.

#### **Art. 32**

##### **Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati**

1 – I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell’ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, fatto salvo quanto prescritto dalla vigente normativa.

2– Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite separate e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, se ammesso dalle vigenti normative.

#### **Art 33**

##### **Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**

1– In materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per quanto non riportato nel presente regolamento si fa riferimento al Decreto 22 gennaio 2014 (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e alle specifiche norme regionali.

2– L’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale è consentito solo ai titolari del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino).

3– I soggetti sprovvisti di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) possono acquistare, detenere e utilizzare solamente prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali (PFnP).

4- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari sono tenuti a farne un utilizzo corretto, attenendosi alle prescrizioni riportate nell'etichetta di ogni singolo prodotto impiegato.

5- Durante l'irrorazione con prodotti fitosanitari si devono adottare tutte le misure tecniche per limitare la deriva ed evitare che la stessa vada a interessare acque superficiali, altre aree coltivate, strade, abitazioni o comunque siti non bersaglio.

6- a) Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee (L.R. 18/03/2010, art. 5, comma 1).

b) Nel medesimo periodo della fioritura, gli interventi per il controllo di avversità crittogamiche o batteriche delle colture possono essere effettuati utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari ad attività fungicida o batteriostatica che non riportino in etichetta prescrizioni o divieti correlati alla pericolosità per le api ed i pronubi in genere.

c) In ogni fase fenologica delle colture, prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi nonché prima dell'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento (Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA).

8- Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

9- Qualora si verificasse accidentalmente una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei prodotti impiegati, la classe tossicologica e gli intervalli di sicurezza degli stessi.

#### **Art. 34**

##### **Distribuzione di esche avvelenate**

Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli. Se tali distribuzioni rientrano nelle casistiche dell'ordinanza del ministero della salute del 12 luglio 2019, sono vietate.

#### **Capo VI**

##### **Gestione degli effluenti zootecnici**

#### **Art. 35**

##### **Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**

1- In materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici si fa riferimento al Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione

agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).

2- I criteri e le norme tecniche per gli effluenti zootecnici, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio sono riportati al CapoII, Sezione I, del Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.

3- In particolare, i divieti di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono:

- per i letami definiti dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. ove, tra i quali, vi è il divieto di utilizzo entro 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;

- per i liquami definiti dall'art.5 del Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. ove, tra i quali, vi è il divieto di utilizzo entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua.

4- Le aziende che producono e/o stoccano e/o distribuiscono gli effluenti zootecnici, acque reflue o materiali assimilabili, hanno l'obbligo di redigere una comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue secondo quanto riportato dall'articolo 22 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.

5- L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici può avvenire passati 30 giorni dalla presentazione alla regione, tramite sportello S.U.A.P., della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA).

6- La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.

7- La Regione, in collaborazione con l'ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.

8- In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

9- Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

## **Art. 36**

### **Trasporto e spargimento degli effluenti zootecnici**

1- Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto degli effluenti zootecnici di allevamento deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita lungo il percorso e a minimizzare l'emissione di odori molesti.

2- Lo spargimento degli effluenti zootecnici a una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se viene realizzato contestualmente all'aratura.

- 3- Gli effluenti zootecnici sparsi in superficie devono essere interrati con idonea lavorazione del terreno entro le 24 ore dalla loro distribuzione.
- 4- Lo spargimento degli effluenti zootecnici su terreni con colture in atto o interessati da coltivazioni permanenti, qualora non sia possibile eseguirne l'interramento, può avvenire solo a una distanza superiore a 100 metri dal perimetro dei centri abitati, secondo la delimitazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
- 5- Salvo cause di forza maggiore, durante il transito dei mezzi per il trasporto degli effluenti zootecnici verso i luoghi di spargimento è vietato l'attraversamento di centri urbani o comunque di aree densamente abitate.

## Capo VII

### Norme per i siti Natura 2000 compresi nella ZPS dei Magredi di Pordenone

#### Art. 37

##### **Misure di conservazione specifiche per le Zone Speciali di Conservazione**

1- Nelle aree comprese nei siti Natura 2000 denominati ZSC IT 3310010 – Risorgive del Vinchiaruzzo e ZSC IT 3310009 – Magredi del Cellina, ad integrazione e a restrizione di quanto già normato con il presente Regolamento di polizia rurale, si applicano le misure di conservazione sito specifiche approvate con DGR 30 gennaio 2020, n. 134, emanate ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7/2008.

## Capo VIII

### Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

#### Art. 38

##### **Vendita diretta di prodotti agricoli**

- 1- In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
- 2- La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
- 3- La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei prodotti agricoli, in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al S.U.A.P. Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
- 4- La vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
- 5- La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei prodotti agricoli è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati è disciplinata dal Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

6- La vendita diretta al consumatore finale dei prodotti agricoli, può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo subito dopo la presentazione della comunicazione.

7- La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

8- Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

9- L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

#### **Art.39**

##### **Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati**

1- La vendita dei prodotti agricoli non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate in presenza della Notifica Igienico Alimentare ai sensi del Reg.CE n.852/2004.

2- La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli trasformati sono soggetti alla preventiva Notifica Igienico Alimentare ai sensi del Reg.CE n.852/2004.

#### **Capo IX Sanzioni**

#### **Art. 40**

##### **Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative**

1- Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2- Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 dell'art.7 della Legge Regionale FVG 12/02/2003 n.4, con le sanzioni amministrative pecuniarie fino a € 10.000,00.

3- Per l'accertamento, la contestazione, l'irrogazione ed i procedimenti di opposizione alle sanzioni previste dal presente regolamento si osservano, se non diversamente stabilito dal regolamento medesimo, le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 41**

##### **Sanzioni**

1- Le violazioni al presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Fascia 1 da € 50,00 a € 300,00;
- b) Fascia 2 da € 100,00 a € 500,00
- c)-Fascia 3 da € 400,00 a € 2000,00.

2- La fascia di sanzione delle violazioni si desume dalla tabella riportata nell'allegato n. 3 al presente regolamento.

3- E' demandato alla Giunta Comunale l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

#### **Art. 42**

##### **Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive**

1 – In aggiunta e contestualmente alla sanzione pecuniaria si intima la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristino dello stato dei luoghi;
- c) rimozione delle opere abusive.

#### **Art. 43**

##### **Inottemperanza all'ordinanza**

1– Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'art. 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria Fascia 3 di cui all'art. 40 del presente regolamento, salva esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

#### **Capo X**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

#### **Art. 44**

##### **Entrata in vigore**

1– Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2– Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto ed incompatibili con il presente Regolamento, nonché il precedente Regolamento di Polizia Rurale.

**ALLEGATO 1-** elenco delle norme suddiviso per materia specifica

| MATERIA                                          | ESTREMI DI LEGGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LINK UTILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALLEVAMENTO ZOOTECNICO                           | Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146<br>“attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali in allevamento”                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&amp;id=1753&amp;area=sanitaAnimale&amp;menu=benessere">https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&amp;id=1753&amp;area=sanitaAnimale&amp;menu=benessere</a>                                                                               |
| AREE NATURALI PROTETTE - RETE NATURA 2000        | DPR 357/1997 (modificato ed integrato dal DPR 120/2003) - leggi regionali 17/2006, 14/2007 e 7/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA37/">https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA37/</a>                                                               |
| APICOLTURA                                       | L.R. 18/03/2010 “Norme per la disciplina e la promozione dell’apicoltura”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA60/">https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA60/</a><br><a href="https://laboratorioapisticoregionalefvg.uniud.it">https://laboratorioapisticoregionalefvg.uniud.it</a>                  |
| CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E DISTANZE DI RISPETTO | Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Codice della Strada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada.html">https://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada.html</a>                                                                                                                                                                                           |
| CONCIMAZIONI - EFFLUENTI ZOOTECNICI              | Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006) | <a href="https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA15/">https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA15/</a>                                                                                                                                     |
| DISTANZE DA CORSI D'ACQUA E OPERE IDRAULICHE     | R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904)                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="https://www.mite.gov.it/normative/rd-25-luglio-1904-n-523-testo-unico-delle-disposizioni-di-legge-intorno-alle-opere">https://www.mite.gov.it/normative/rd-25-luglio-1904-n-523-testo-unico-delle-disposizioni-di-legge-intorno-alle-opere</a>                                                                                 |
| POLIZIA VETERINARIA                              | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 320<br>Regolamento di polizia veterinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1954-06-24&amp;atto.codiceRedazionale=054">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1954-06-24&amp;atto.codiceRedazionale=054</a> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U0320&elenco30giorni=false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRODOTTI<br>FITOSANITARI –<br>TRATTAMENTI<br>FITOIATRICI – DIFESA<br>DELLE PIANTE | D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi<br>Decreto 22 gennaio 2014 (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)                 | <a href="https://www.mite.gov.it/pagina/piano-dazione-nazionale-pan-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari">https://www.mite.gov.it/pagina/piano-dazione-nazionale-pan-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari</a>                                                                                                                                                                          |
| RIFIUTI- GESTIONE E<br>SMALTIMENTO                                                | Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152<br>"Norme in materia ambientale"                                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale">https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| SELVICOLTURA –<br>GESTIONE DEI BOSCHI                                             | Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali<br><br>Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) | <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2007&amp;legge=9&amp;lista=1">https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2007&amp;legge=9&amp;lista=1</a><br><br><a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/Dettaglio.aspx?Id=5648">https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/Dettaglio.aspx?Id=5648</a> |

## Allegato 2

OGGETTO: Comune di Cordenons - Regolamento di Polizia Rurale - Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... in  
via/piazza ..... in qualità di proprietario e/o di conduttore dei  
fondi sotto descritti:

foglio n. .... mapp. n. .... foglio n. .... mapp. n. .... foglio n. ....  
mapp. n. .... foglio n. .... mapp. n. .... foglio n. .... mapp. n. ....

### AUTORIZZA

con la presente il Sig.....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... in  
via/piazza ..... ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai  
seguenti animali:

n° .....

n° .....

n° .....

n° .....

a decorrere dalla data del ..... sino alla data del .....

Firma: .....

Cordenons, li .....



### ALLEGATO 3

#### Tabella sanzioni

Fascia 1 da € 50,00 a € 300,00 - Fascia 2 da € 100 a € 500,00 - Fascia 3 da € 400,00 a € 2000,00

T.A.C. = Trasferimento degli atti all'Autorità Competente

| Articolo | Oggetto                                                                                                                                          | Fascia sanzione | T.A.C. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Art. 6   | Pulizia dei terreni agricoli                                                                                                                     | Fascia 2        |        |
| Art. 10  | Esercizio del pascolo degli animali                                                                                                              | Fascia 2        |        |
| Art. 12  | Distanze minime per gli apiari                                                                                                                   | Fascia 2        |        |
| Art. 13  | Accensione di fuoco nelle campagne                                                                                                               | Fascia 2        |        |
| Art. 14  | Denuncia di malattie infettive e diffusive degli animali e smaltimento di animali morti                                                          | -               | X      |
| Art. 15  | Distanze per fossi, canali ed alberi                                                                                                             | Fascia 2        |        |
| Art. 16  | Ripristino rete di fossi e scoline                                                                                                               | Fascia 2        |        |
| Art. 17  | Gestione di fossi e canali privati                                                                                                               | Fascia 3        |        |
| Art. 18  | Irrigazione                                                                                                                                      | Fascia 2        |        |
| Art. 19  | Bacini di raccolta dell'acqua piovana                                                                                                            | Fascia 2        |        |
| Art. 20  | Deflusso delle acque                                                                                                                             | Fascia 3        |        |
| Art. 21  | Scarico nei fossi                                                                                                                                | Fascia 2        |        |
| Art. 22  | Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole                                                                         | Fascia 2        |        |
| Art. 23  | Siepi e alberi prospicienti le strade                                                                                                            | Fascia 1        |        |
| Art. 24  | Strade private, interpoderali e di bonifica                                                                                                      | Fascia 1        |        |
| Art. 25  | Manifestazioni sportive a carattere temporaneo                                                                                                   | Fascia 2        |        |
| Art. 27  | Modalità di gestione dei boschi                                                                                                                  | -               | X      |
| Art. 28  | Modalità di gestione di siepi e boschetti                                                                                                        | Fascia 2        |        |
| Art. 29  | Eliminazione e ricostituzione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche | Fascia 3        |        |
| Art. 30  | Piante arboree e/o arbustive di pregio                                                                                                           | Fascia 2        |        |
| Art. 31  | Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica                                                                                                   | -               | X      |
| Art. 32  | Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati                                                                             | -               | X      |
| Art. 33  | Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari                                                                                                        | -               | X      |
| Art. 34  | Distribuzione di esche avvelenate                                                                                                                | -               | X      |
| Art. 35  | Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici                                                                                   | -               | X      |
| Art. 36  | Trasporto e spargimento degli effluenti zootecnici                                                                                               | Fascia 2        |        |
| Art. 37  | Misure di conservazione specifiche per le Zone Speciali di Conservazione                                                                         | -               | X      |
| Art. 38  | Vendita diretta di prodotti agricoli                                                                                                             | Fascia 2        |        |
| Art. 39  | Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati                                                             | Fascia 2        |        |
| Art. 43  | Inottemperanza all'ordinanza                                                                                                                     | Fascia 3        |        |